R.G. n. 3126/2019

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di immigrazione,

protezione internazionale e libera circolazione

dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.sa Tania Vettore	Presidente
dott.ssa Diletta Maria Grisanti	Giudice
dott. Giovanni Francesco Perilongo	Giudice designato est.

riunito nella camera di consiglio del 14 maggio 2021

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale *ex* artt. 35 *bis* d.lgs. n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al R.G. 3126/2019

promosso da

con l'avv. Chiara Pernechele

RICORRENTE

contro

la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA – SEZIONE DI VERONA

RESISTENTE

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENIENTE

Oggetto: ricorso *ex* artt. 35 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per il riconoscimento della protezione internazionale.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In fatto

Con ricorso *ex* artt. 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008 depositato in data 23/05/2019, il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il 19/2/2019 e notificato al ricorrente il 22/2/2019.

L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con la nota difensiva del 2/12/2019.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 4/12/2019 celebratasi dinanzi al G.O.P. dott. Giuseppina Zito, il ricorrente è stato interrogato liberamente sui fatti oggetto del ricorso

Con nota scritta del 16/3/2021, depositata in vista dell'udienza del 18/3/2021 (celebratasi nelle forme dell'art. 221 co.4 d.l. 34/2020), il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la liquidazione dei compensi spettanti quale procuratore di parte ammessa al patrocinio alle spese dello Stato. A seguito della riserva del Giudice, la causa è stata discussa nella camera di Consiglio del 14/5/2021.

In diritto

L'oggetto del giudizio promosso *ex* artt. 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il presente giudizio verte quindi sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del d.lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs 286/1998.

Tempestività del ricorso

Alla luce di quanto esposto in narrativa, deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 35-*bis*, co. 2 d.lgs. n. 25/2008.

Dichiarazioni del ricorrente

Avanti la Commissione territoriale, che lo ha sentito nella riunione del 29/11/2017, il ricorrente ha dichiarato di essere originario di Gagnoa (Costa d'Avorio), di appartenere all'etnia Senoufo e di professare la religione musulmana. Ha aggiunto di aver completato le scuole superiori, di essersi trasferito a Sinfra dopo il conseguimento del diploma, e di non aver lavorato prima di abbandonare il Paese. Quanto alla

composizione del proprio nucleo familiare, ha specificato di aver perso entrambi i genitori, di avere un fratello maggiore, ed ha aggiunto di non avere riferimenti socio-familiari in patria.

Quanto ai motivi che lo hanno indotto ad espatriare, il sig. ha dichiarato di essere stato perseguitato in ragione della propria appartenenza politica.

Il ricorrente ha spiegato di aver aderito al partito *Fronte Popolare Ivoriano* – FPI, occupandosi della sensibilizzazione dei giovani alle tematiche e alle proposte del partito. In occasione delle elezioni del 2010, il sig. era stato scelto quale delegato del partito per la verifica della correttezza delle operazioni di spoglio delle schede. Assieme ad altri aderenti del FPI egli aveva denunciato brogli alla polizia e tentato di fermare le operazioni elettorali, ed aveva per questo subito minacce ed aggressioni particolarmente violente. In particolare, egli era stato arrestato e condotto in un campo di detenzione; nel frattempo, in rappresaglia alle denunce del giovane, militanti del partito RHDP avevano fatto irruzione presso l'abitazione del sig. DEMBELE, violentando la madre ed arrestando e uccidendo il padre. Dopo alcuni mesi di prigionia, il ricorrente era riuscito ad evadere e, sapendo di non poter trovare protezione nelle autorità nazionali ivoriane, aveva deciso di fuggire dal Paese.

Quanto infine ai timori in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di avere paura di essere ucciso per il suo coinvolgimento nelle elezioni del 2010.

Sentito all'udienza del 4/12/2019, il sig. ha confermato i timori espressi alla Commissione territoriale.

<u>Valutazione di credibilità</u>

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità delle vicende riferite dal richiedente, la Suprema Corte ha chiarito che essa «*non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/ 2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi*» (Cass. n. 16202/2012).

La Cassazione ha altresì chiarito che «*la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle*

dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)» (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Tanto precisato, il Tribunale ritiene **credibile, nei limiti di cui di seguito,** il sig. quando riferisce della propria zona di provenienza, della propria condizione personale e sociale. Ritiene, **invece, del tutto inattendibile** il racconto in ordine alle ragioni per cui egli ha dovuto lasciare il proprio Paese di origine.

Quanto al primo versante, non vi sono ragioni per dubitare del fatto che il ricorrente sa cittadino ivoriano, originario della regione rurale a sud-ovest del Paese ed abbia una scolarizzazione modesta. Del pari non è inverosimile che il ricorrente abbia un fratello e financo che abbia perso entrambi i genitori, ancorché le circostanze della loro morte descritte dal ricorrente sono tutt'altro che verosimili.

Passando invece alle ragioni per le quali il ricorrente avrebbe lasciato la Costa d'Avorio, la narrazione offerta dal sig. si presenta confusa e contraddittoria.

In primo luogo va osservato che le dichiarazioni rese dal richiedente in merito alla sua appartenenza e militanza nel partito FPI spiccano per genericità e confusione. A dispetto delle domande di approfondimento rivoltegli, il ricorrente non è parso saper riferire alcunché del partito, dell'ideologia, delle sue peculiarità rispetto ad altri partiti, e del ruolo che egli aveva svolto al suo interno. Persino nel descrivere le violenze sofferte in occasione delle elezioni del 2010, il sig. fornisce informazioni aspecifiche e propone una narrazione stereotipata e priva di elementi di dettaglio o contesto.

In disparte la genericità del narrato, il ricorrente mostra di avere alcuna concreta conoscenza del funzionamento di uno scrutinio elettorale, poiché sostiene che gli aderenti al FPI avessero chiesto di portare le schede elettorali presso la sede del partito per poter procedere allo spoglio («*Al termine delle votazioni noi volevamo portare tutte le urne nello nostra sede per procedere allo spoglio ma l'altro partito, RHDP, si è opposto e allora noi abbiamo chiamato la Polizia, perché eravamo convinti che erano state fatte false votazioni*»). Di tutta evidenza, il fatto che il ricorrente suggerisca di aver voluto e persino chiesto di eseguire lo spoglio delle schede presso la sede di un partito è indice manifesto della sua scarsa dimestichezza con i meccanismi elettorali e, pertanto, della scarsa credibilità complessiva della narrazione.

E' dunque per mera completezza di motivazione che si osserva come il narrato sia attraversato da significative incongruenze. Per limitarsi alle contraddizioni più evidenti, in sede di audizione amministrativa, il ricorrente – parlando al plurale – ha lasciato intendere di non essere riuscito a sottrarsi alle violenze dei militanti del RHDP e di essere stato condotto in un campo di prigionia, il tutto senza alcuna soluzione di continuità rispetto alle circostanze delle operazioni elettorali; le dichiarazioni lasciano intendere che gli aggressori si siano diretti in un secondo tempo presso l'abitazione del ricorrente, compiendo orribili violenze ai danni dei genitori («*la polizia non ha potuto impedire lo scandalo e a Kononfla sono morte due persone. Noi non siamo riusciti a scapare e*

quelli del partito opposto ci hanno preso e portati in un campo [...] *Ci hanno preso in quattro e ci hanno portati fuori la città in un villaggio dove poi anno trattenuto solo me. Sono andati a casa mia, hanno violentato mia madre e chiesto a mio padre se era stato lui a spingermi a fare proselitismo, dopo lo hanno portato via in un altro campo*»). In udienza, egli – parlando al singolare – ha dipinto un quadro significativamente differente, in particolare sostenendo di essere stato arrestato di notte mentre si trovava a casa propria, dunque alla presenza dei propri genitori («*I ribelli sono venuti a casa mia di notte e mi hanno preso e portato nel campo dove mi hanno torturato*»).

Insomma, la narrazione proposta dal sig. è generica, inverosimile e densa di contraddizioni

Il Collegio ritiene pertanto che il ricorrente **non abbia** lasciato il proprio Paese d'origine per ragioni di natura persecutoria o che quantomeno **siano da escludere**, nel suo racconto, credibili e fondati timori di subire attività persecutorie che potrebbero essere poste in essere nei suoi confronti.

Le considerazioni ora formulate sulla credibilità del richiedente appaiono in consonanza con le linee guida internazionali (Cfr. *UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, 'Beyonbd Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System*) elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo, e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate.

Le domande formulate nel giudizio

Alla luce delle considerazioni ora formulate in ordine alla credibilità delle vicende riferite dal sig. , è possibile vagliare la fondatezza della domanda di protezione dallo stesso proposta.

1. *Status di rifugiato*

Poiché il Collegio non ha ritenuto che credibile che il ricorrente sia stato perseguitato per ragioni politiche, deve escludersi sussista il rischio di atti persecutori ai danni del sig. ai sensi degli artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007, e che vi siano attuali concreti pericoli di persecuzione ove egli dovesse far rientro nel proprio Paese.

2. *Protezione sussidiaria*

Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 d.lgs. n. 251/2007.

Con riferimento al rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante (art. 14 lett. a) e b) d.lgs. n. 251/2007) si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un «*rischio effettivo di subire un* [...] *danno" nel caso di rientro*

nel paese interessato», i termini *"condanna a morte"* o *"l'esecuzione"*, nonché *"la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente"* devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili trattamenti a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *"trattamenti inumani o degradanti"* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Nel caso in esame il sig. **non corre** simili rischi, attesa l'inattendibilità della vicenda narrata.

Con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007, la Suprema Corte ha ribadito che tale fattispecie implica alternativamente:

a) **una contestualizzazione della minaccia**, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale;
b) ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un **conflitto armato interno** nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza su quel territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Poiché il ricorrente non ha formulato alcuna allegazione di tipo individualizzante valevole ai fini dell'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007, il Collegio è ammesso a vagliare unicamente l'eventuale peggioramento delle condizioni di vita e sicurezza nella regione di origine del richiedente (cfr. *ex multis* Cass. Civ., Sez. I, 31/01/2019 – ud. 25/09/2018, n. 3016), valutando cioè se l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da **una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di intensità tale, che qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.**

Prima di procedere con l'analisi, va ribadito che, alla luce delle dichiarazioni rilasciate, tenuto conto del grado di scolarizzazione e della documentazione presentata, il Tribunale ha ritenuto credibile che il ricorrente sia cittadino ivoriano, originario di Gagnoa, nel sud-ovest del Paese, e si sia trasferito a Sinfra, a circa cinquanta chilometri dalla capitale amministrativa dello Stato.

Ebbene, le più accreditate fonti di informazione escludono che in Costa d'Avorio, e in particolare nella regione di origine del ricorrente, sussista una tale condizione. La Costa d'Avorio, benché alla ricerca di una stabilità sociale e politica dopo gli anni della guerra civile e dopo la fine – nel 2017 – dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (*UN Operation in Côte d'Ivoire* – UNOCI), si trova attualmente in una condizione di stabilità politica e relativa sicurezza. Non si registrano diffuse persecuzioni nei confronti dei civili, ed anzi sono state attivate inchieste ed iniziative giudiziarie contro i militari che ebbero a compiere sicuri crimini contro l'umanità. Si vedano le seguenti fonti:

- **Amnesty International,** *Human Rights in Africa: Review of 2019 - Cote d'Ivoire [AFR 01/1352/2020]* (consultabile a questo indirizzo);
- **Freedom House** *Freedom in the World 2020 - Côte d'Ivoire* (consultabile a questo indirizzo);
- **Human Rights Watch**, *World Report 2020 - Côte d'Ivoire* (consutabile a questo indirizzo);
- **UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)**, *Côte d'Ivoire - COI Compilation*, 31 August 2017 (consultabile a questo indirizzo);

A fini che qui interessano, non è privo di rilevanza che il Presidente Ouattara abbia di recente concesso un'amnistia con la finalità di riappacificare la nazione (si consultino questa fonte nonché questa fonte).

Ne consegue che **non sussistono** i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

3. *Protezione speciale*

In ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale per ragioni *lato sensu* umanitarie, si deve dare atto preliminarmente che in data 5/10/2018 è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di *status* e protezione sussidiaria, potrà essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 *bis* TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) "permesso di soggiorno per calamità", dall'art. 42 *bis* (introdotto con il d.l. 113/2017) "permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile" e dall'art. 19 comma 2 lettera d-*bis* (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni "di salute di eccezionale gravità".

La disciplina del d.lgs. 25/2008 e del d.lgs. 286/1998 è stata da ultimo modificata con decreto legge del 21/10/2020, n. 130 (convertito con legge 18/12/2020 n. 173).

Per quanto qui di interesse, la recente riforma ha modificato l'art. 19, co. 1.1 d.lgs. 286/1998, estendendo il divieto di espulsione alle ipotesi in cui sussistano «*fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o*

degradanti» nonché «*fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica*». La norma chiarisce altresì che «*Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*».

L'art. 32, co. 3 d.lgs. 2008, nella formulazione da ultimo modificata dal d.l. 130/2020, prevede che «*Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga* [...]». L'art. 15 d.l. 130/2020 prevede infine che tali disposizioni si applichino «*anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali* [...]».

Da tali coordinate normative consegue che, in caso di mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione internazionale in favore del richiedente, può essere lui riconosciuto il diritto alla permanenza in Italia e al conseguente rilascio di un permesso di un permesso di soggiorno per "protezione speciale", qualora egli (o ella) dimostri un radicamento sociale, affettivo e professionale in Italia tale per cui il rimpatrio comporterebbe la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale previsione è immediatamente efficace e vige anche per i procedimenti in corso, di talché trova applicazione anche in relazione alla domanda proposta dal sig.

Ebbene, ai fini dell'accoglimento della domanda sotto il profilo ora in esame, il ricorrente ha versato in atti documentazione scolastica e lavorativa.

Per quanto qui di interesse il sig. ha documentato di aver svolto un tirocinio professionalizzante presso *La Sessola Service s.r.l.* di Venezia dal 1/4/2019 al 30/9/20219, e di aver frequentato un corso di formazione sulla gestione del magazzino e della logistica presso la Adatta s.r.l. di Padova. Egli ha documentato inoltre di essere stato assunto dalla *Sire s.p.a.* di Padova dal 2/12/2020 al 31/5/2021, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla logistica di magazzino. La documentazione fiscale in atti attesta che il sig. ha percepito redditi mensili netti compresi tra 1.200,00 e 1.900,00 nei mesi precedenti l'udienza di discussione.

Ad avviso del Collegio, la documentazione prodotta, oltre a suggerire una volontà di inserimento sociale, fornisce prova di un consolidato ed effettivo radicamento del richiedente nel territorio.

Il sig. ha infatti dimostrato di percepire (e/o di aver percepito nel passato) redditi che gli consentano una sostanziale autonomia economica in Italia e ha dedotto e documentato l'esistenza di legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensi dell'art. 8 CEDU.

In questo contesto è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Sussistono dunque le condizioni per il riconoscimento della protezione speciale di cui al menzionato art. 19 d.lgs. 286/1998.

Il ricorso andrà pertanto accolto.

Le spese del giudizio

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, secondo l'orientamento della Suprema Corte condiviso da questo Tribunale (che, tuttavia, non ignora quello difforme: cfr. Cass. Civ., ord. 9/3/2018, n. 5819), in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (cfr. Cass. 29.10.2012, n. 18583).

Si provvede, inoltre, con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, *contrariis reiectis*, così provvede:

1) **accoglie** il ricorso proposto in data 07/05/2019 da nato in COSTA D'AVORIO il 20/12/1990 (C.U.I. 05FP4EQ – Id. VESTANET , e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui a norma dell'art. 19 d.lgs. 286/1998;
2) **nulla** per le spese;
3) **manda** alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14 maggio 2021.

Il Giudice relatore est.	La Presidente
dott. Giovanni Francesco Perilongo	dott.ssa Tania Vettore